



DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOMALA

ANNO II.

Mogadiscio, 28 Febbraio 1971

Suppl. n. 5 al n. 2

DIREZIONE E REDAZIONE

Presso la Presidenza del Consiglio Rivoluzionario Supremo

Pubblicazione Mensile

PREZZO: Sh. So. 5 per numero — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So 100. Estero Sh. So. 300 — L'abbonamento richiesto in tempo stabilito, decorre dal 1° Gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Imposte sugli Affari.

SOMMARIO



PARTE PRIMA

ATTI LEGISLATIVI ED AMMINISTRATIVI

FIRST PART

LEGISLATIVE AND ADMINISTRATIVE ACTS

- DECREE OF THE SECRETARY OF STATE FOR FOREIGN AFFAIRS No. 49 of 23 February 1971 — *Privileges of United Nations and Specialized Agencies.* Pag. 219
- DECRETO DEL SEGRETARIO DI STATO AGLI ESTERI 23 Febbraio 1971, n. 48 — *Privilegi delle Nazioni Unite e Agenzie Specializzate.* » 221
- DECREE OF THE SECRETARY OF STATE FOR FOREIGN AFFAIRS No. 50 of 23 February 1971 — *Diplomatic and Consular Privileges and Immunities.* » 223
- DECRETO DEL SEGRETARIO DI STATO AGLI ESTERI 23 Febbraio 1971, n. 50 — *Privilegi e Immunità Diplomatiche e Consolari.* » 225

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'impresa della Società Lloret Y Llinares S. L. (16)</i>	» 227
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'impresa della Società Lloret Y Llinares S. L. (17)</i>	Pag. 228
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'impresa della Società Lloret Y Llinares S. L. (18)</i>	» 229
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'impresa della Società Timex Corporation. (19)</i>	» 230
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'impresa della Società Timex Corporation. (20)</i>	» 231
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'impresa della Società Star S. P. A. (21)</i>	» 232
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'impresa della Società Asper S. P. A. (22)</i>	» 233
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'impresa della Società Farmaceutica Italia. (23)</i>	» 234
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'impresa della Società Standard Oil Company of California. (24)</i>	» 234
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'impresa della Società Handa Giken Kogyo Kabushiki Kaisha (Handa Mo- tor Co., Ltd. (25).</i>	» 235
<hr/>	
REGIONAL COURT AT HARGEISA — <i>Petitioner for I. B. Gandhi. (26)</i>	» 236
REGIONAL COURT BURAO — <i>Declaration for Dr. N. C. Bhargava. (27)</i>	» 236

PARTE PRIMA
ATTI LEGISLATIVI ED AMMINISTRATIVI
FIRST PART
LEGISLATIVE AND ADMINISTRATIVE ACTS

DECREE OF THE SECRETARY OF STATE FOR FOREIGN AFFAIRS
No. 49 of 23 February 1971.

Privileges of United Nations and Specialized Agencies.

THE SECRETARY OF STATE

HAVING SEEN First Charter of the Revolution of 21 October 1969 and Law No. 1 of the same date;

HAVIN SEEN Convention on Privileges and Immunities of the United Nations of 1946;

REALISING the necessity of regulating the privileges of the United Nations in the Somali Democratic Republic;

DECREES:

Article 1

1. The Resident Representative of the UN Development Programme and the Heads of the UN Specialized Agencies shall be entitled to exemption from customs duties except charges for services, on the following articles:

- a) Fuel — 3000 litres per six months;
- b) Lubricants — 30 kilos per six months;
- c) Cigarettes and tobacco — 10 kilos per six months;
- d) Alcoholic beverages above 21° — 65 standard bottles per six months;
- e) Alcoholic beverages under 21° — 65 standard bottles per six months;
- f) Ordinary wines — 120 standard bottles per six monts;
- g) Beer — 800 standard bottles per six months.

2. The officers of the UN Development Programme and the Specialized Agencies shall each be entitled to 2 UN Plate vehicles for all uses, official or personal.

Article 2

The Resident Representative of the UN Development Programme and the Heads of the UN Specialized Agencies shall be entitled

to exemption from customs duties, except charges for services, on articles for their personal use provided that they submit list of articles required to the Foreign Office, Protocol Department, for approval before the said articles are ordered.

Article 3

The Offices of the UN Development Programme and the UN Specialized Agencies shall be entitled to exemption from customs duties, except charges for services, on articles for officials use provided the articles are not excessive for that use.

Article 4

The United Nations officials shall be entitled to the following:

- a) exemption from taxation in respect of salaries and emoluments paid to them by the United Nation and the UN Specialized Agencies;
- b) exemption from customs duties, except charges for services, on their furniture and personal effects at the time of first taking up their post including:
 - houses-hold furniture;
 - professional instruments and equipment;
 - one refrigerator;
 - one air-conditioner;
 - one camera;
 - one radio-or radio-grammophone;
 - small electrical appliances for personal or household use;
 - one motor-car or motor-cycle.

Article 5

The United Nations and Specialized Agencies shall at all times cooperate with the appropriate authorities of the Somali Democratic Republic to facilitate the proper administration of justice, the observance of all local laws including Labour Code and prevent occurrence of any abuse in connexion with the above privileges and facilities mentioned in above articles. Officials of the United Nations and Specialized Agencies shall not be allowed to leave the country before finalization of any judicial processes filed against them.

Article 6

1. This decree shall enter into force on the date of its publication in the official Bulletin.
 2. Decree No. 243 of 27 September 1970 is abrogated.
- Mogadiscio, 23 February 1971.

Omar Arteh

Secretary of State for Foreign Affairs

DECRETO DEL SEGRETARIO DI STATO AGLI ESTERI

23 Febbraio 1971, n. 49.

Privilegi delle Nazioni Unite e Agenzie Specializzate.

IL SEGRETARIO DI STATO

VISTA la Prima Carta della Rivoluzione del 21 Ottobre 1969 e la Legge n. 1 della stessa data;

VISTA la Convenzione sui Privilegi e Immunità delle Nazioni Unite del 1946;

VISTA la necessità di regolare i privilegi delle Nazioni Unite nella Repubblica Democratica Somala;

DECRETA:

Art. 1

1. Il Rappresentante Residente del Programma di Sviluppo delle N. U. e i Capi delle Agenzie Specializzate delle N. U. hanno diritto all'esenzione dai dazi doganali, eccetto per corrispettivi per servizi resi, per i seguenti articoli:

- a) Carburante — 3000 litri ogni sei mesi;
- b) Lubrificanti — 30 chili ogni sei mesi;
- c) Sigarette e tabacco — 10 chili ogni sei mesi;
- d) Bevande alcoliche superiori a 21° — 65 bottiglie normali ogni sei mesi;
- e) Bevande alcoliche inferiori a 21° — 65 bottiglie normali ogni sei mesi;
- f) Vini ordinari — 120 bottiglie normali ogni sei mesi;
- g) Birra — 800 bottiglie normali ogni sei mesi.

2. Gli uffici del Programma Sviluppo delle N.U. e delle Agenzie Specializzate hanno ciascuno diritto a 2 veicoli targa N.U. per tutti gli usi, ufficiale o personale.

Art. 2

Il Rappresentante Residente del Programma di Sviluppo delle N. U. e i Capi delle Agenzie Specializzate delle N. U. hanno diritto all'esenzione dei dazi doganali, eccetto per corrispettivi per servizi resi, per articoli per uso personale a condizione che sottopongano la lista degli articoli richiesti al Dipartimento Protocollo del Ministero degli Affari Esteri per l'approvazione prima dell'ordinazione di detti articoli.

Art. 3

Gli uffici del Programma di Sviluppo delle N. U. e delle Agenzie Specializzate hanno diritto a esenzione dei dazi doganali, eccetto per corrispettivi per servizi resi, per articoli per uso ufficiale a condizione che gli articoli non siano eccessivi per quell'uso.

Art. 4

I funzionari delle Nazioni Unite hanno diritto:

- a) all'esenzione da tassazione per i salari e emolumenti loro pagati dalle Nazioni Unite e Agenzie Specializzate delle N. U.;
- b) all'esenzione dei dazi doganali, eccetto per corrispettivi per servizi resi, per la loro mobilia e effetti personali al momento della loro prima sistemazione, incluso:
 - mobilio e arredi di casa;
 - strumenti e attrezzi professionali;
 - un refrigeratore;
 - un condizionatore d'aria;
 - una macchina fotografica;
 - una radio o radio-grammofono;
 - piccoli apparecchi elettrici per uso casalingo o personale;
 - un autoveicolo o una motocicletta.

Art. 5

Le Nazioni Unite e Agenzie specializzate coopereranno sempre con le autorità competenti della Repubblica Democratica Somala per facilitare l'appropriata amministrazione della giustizia. L'osservanza delle leggi locali compreso il Codice del Lavoro e la prevenzione di abusi inerenti ai privilegi e facilitazioni di cui agli articoli di cui sopra. I funzionari delle Nazioni Unite e Agenzie Specializzate non potranno lasciare il paese prima delle definizione di qualsiasi pendenza giudiziaria a loro carico.

Art. 6

1. Questo decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

2. Il decreto No. 243 del 27 Settembre 1970 è abrogato.

Il Segretario di Stato agli Affari Esteri
Omar Arteh

DECREE OF THE SECRETARY OF STATE FOR FOREIGN AFFAIRS

No. 50 of 23 February, 1971.

Diplomatic and Consular privileges and immunities.

THE SECRETARY OF STATE

HAVING SEEN First Charter of the Revolution of 21 October 1969 and Law No. 1 of 21 October 1969;

HAVING SEEN Law No. 16 of June 1969 on the diplomatic and consular privileges and immunities;

HAVING SEEN Vienna Convention on Diplomatic relations of 1961 and Vienna Convention on Consular relations of 1963;

DECREES:

Article 1

1. The Head of a Diplomatic mission shall be exempt from customs duties, except charges for services, on the following articles for his personal use as well as for official use of the mission:

- a) Fuel — 3000 litres per six months;
- b) Lubricants — 30 kilos per six months;
- c) Cigarettes and tobacco — 10 kilos per six months;
- d) Alcoholic beverages above 21° — 65 standard bottles per six months;
- e) Alcoholic beverages below 21° — 65 standard bottles per six months;
- f) Ordinary wines — 120 standard bottles per six months;
- g) Beer — 800 standard bottles per six months.

2. A diplomatic mission shall be entitled to 4 C.D. vehicles for its official use as well as the personal use of the Head of the mission.

Article 2

The Head of diplomatic mission shall be entitled to exemption from customs duties, except charges for services, on articles for his personal use provided that he submits a list of the articles required to the Foreign Office, Protocol Department, for approval before the said articles are ordered.

Article 3

A member of a diplomatic mission other than the Head of mission, is entitled to free customs duties, except charges for services, on the following articles:

- a) Fuel — 1800 litres per six months;
- b) Lubricants — 30 kilos per six months;
- c) Cigarettes and tobacco — 10 kilos per six months;
- d) Alcoholic beverages above 21° — 48 standard bottles per six months;
- e) Alcoholic beverages below 21° — 50 standard bottles per six months;
- f) Ordinary wines — 80 standard bottles per six months;
- g) Beer — 360 standard bottles per six months;
- h) One C.D. plate vehicle.

Article 4

A member of diplomatic mission shall be entitled to exemption from customs duties except charges for services, on articles for his personal use provided that he submits a list of the articles required to the Ministry of Foreign Affairs, Protocol Department, for approval before the said articles are ordered.

Article 5

1. A consular agent shall be entitled to free duty articles as specified in articles 3 sub-paragraphs a), b), c), d), e), f), g) and h).

2. A consular post shall be entitled to one C.C. plate vehicle for official use.

Article 6

A diplomatic or consular mission shall be entitled to exemption from customs duties on reasonable quantity of articles for official use.

Article 7

Members of Diplomatic missions and consular posts shall at all times respect the laws and regulations including the *Labour Code* of the Somali Democratic Republic.

Article 8

1. This shall enter into force on the date of its publication in the Official Bulletin.

2. Decree No. 186 of 3 September 1969 and No. 244 of 27 September 1970 are abrogated.

Mogadiscio, 23 February, 1971.

Secretary of State for Foreign Affairs
Omar Arteh

DECRETO DEL SEGRETARIO DI STATO AGLI ESTERI

23 Febbraio 1971, n. 50.

Privilegi e Immunità diplomatiche e consolari.

IL SEGRETARIO DI STATO

VISTA la Prima Carta della Rivoluzione del 21 Ottobre 1969 e la Legge n. 1 del 21 Ottobre 1969;

VISTA la Legge n. 16 del Giugno 1969 sui privilegi e immunità diplomatiche e consolari;

VISTA la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e la Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari del 1963;

Art. 1

1. Il Capo di una missione diplomatica è esente dei dazi doganali, eccetto per corrispettivi per servizi resi, per i seguenti articoli per suo uso personale e per uso ufficiale della missione:

- a) Carburante — 3000 litri ogni sei mesi;
- b) Lubrificanti — 30 chili ogni sei mesi;
- c) Sigarette e tabacco — 10 chili ogni sei mesi;
- d) Bevande alcoliche superiori a 21° — 65 bittiglie normali ogni sei mesi;
- e) Bevande alcoliche inferiori a 21° — 65 bottiglie normali ogni sei mesi;
- f) Vini ordinari — 120 bottiglie normali ogni sei mesi;
- g) Birra — 800 bottiglie normali ogni sei mesi.

2. Una missione diplomatica ha diritti a 4 veicoli C.D. per suo uso ufficiale e per uso personale del Capo missione.

Art. 2

Il Capo di una missione diplomatica ha diritti a esenzione da dazi doganali, eccetto per corrispettivi per servizi resi, per articoli per suo uso personale a condizione che la lista degli articoli richiesti sia sottoposta al Dipartimento Protocollo del Ministero degli Esteri per l'approvazione prima dell'ordinazione di detti articoli.

Art. 3

Un membro di una missione diplomatica, all'infuori del Capo missione, ha diritto a esenzione doganale, eccetto per corrispettivi per servizi resi, per i seguenti articoli:

- a) Carburante — 1800 litri ogni sei mesi;
- b) Lubrificanti — 30 chili ogni sei mesi;
- c) Sigarette e tabacco — 10 chili ogni sei mesi;
- d) Bevande alcoliche superiore a 21° — 48 bottiglie normali ogni sei mesi;
- e) Bevande alcoliche inferiore a 21° — 50 bottiglie normali ogni sei mesi;
- f) Vine ordinari — 80 bottiglie normali ogni sei mesi;
- g) Birra — 360 bottiglie normali ogni sei mesi;
- h) Una autovettura targa C.D.

Art. 4

Un membro di una missione diplomatica ha diritto a esenzione dai dazi doganali, eccetto per corrispettivi per servizi resi, per articoli per suo uso personale a condizione che egli sottoponga la lista degli articoli richiesti al Dipartimento Protocollo del Ministero Esteri per l'approvazione prima dell'ordinazione di detti articoli.

Art. 5

1. Un agente consolare ha diritto a articoli in franchigia doganale come specificato nell'articolo 3, comma a), b), c), d), e), f), g) e h).

2. Un posto consolare ha diritto a una macchina targa C.C. per uso ufficiale.

Art. 6

Una missione diplomatica o consolare ha diritto all'esenzione doganale per quantitativi ragionevoli di articoli d'uso ufficiale.

Art. 7

I membri delle missioni diplomatiche e posti consolari devono sempre rispettare le leggi e i regolamenti, incluso il *Cidice del Lavoro*, della Repubblica Democratica Somala.

Art. 8

1. Questo Decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

2. I decreti No. 186 del 3 Settembre 1969 e No. 244 del 27 Settembre 1970 sono abrogati.

Il Segretario di Stato, agli Affari Esteri
Omar Arteh

PARTE SECONDA
DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
Dipartimento Industria — Sezione Brevetti

Certificato N. 7/36 - 526.

IL SEGRETARIO DI STATO

Omissis

CERTIFICA:

La Società Lloret Y Llinares, S. L., Società Spagnola con sede a Laguairella, s/n (F. QGuanarteme), Puerto De La Luz, Las Palmas De Gran Canaria, Spagna, il giorno 19 Luglio 1970, alle ore 11,00, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito nella parola: «SHIP» comunque scritta».

Detto marchio verrà applicato sui prodotti anzidetti sotto qualsiasi forma, etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente e in qualsiasi colore.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Pesce conservato e tutti gli altri prodotti compresi nella classe 34» di propria fabbricazione e commercio della Società Lloret Y Llinares, S. L.

Mogadiscio, li 22 Febbraio 1971.

Il Direttore Generale
Dott. Mohamed M. Nur

(16)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Dipartimento Industria — Sezione Brevetti

Certificato N. 7/36 - 532.

IL SEGRETARIO DI STATO

Omissis

CERTIFICA:

La Società Lloret Y Llinares, S. L., Società Spagnola con sede a Laguarela, s/n (F. Guanarteme), Puerto De La Luz, Las Palmas De Gran Canaria, Spagna, il giorno 19 Luglio 1970, alle ore 11,00, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito nella parola: «APOLO» comunque scritta».

Detto marchio verrà applicato sui prodotti anzidetti sotto qualsiasi forma, etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente e in qualsiasi colore.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte dicommercio o di qualunque altro tipo.

Essò serve a contraddistinguere: «Pesce conservato e tutti gli altri prodotti compresi nella classe 34» di propria fabbricazione e commercio della Società Lloret Y Llinares, S. L.

Mogadiscio, li 22 Febbraio 1971.

(17)

Il Direttore Generale
Dott. Mohamed M. Nur

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Dipartimento: Industria — Sezione Brevetti:

Certificato N. 7/36 - 528.

IL SEGRETARIO DI STATO

Omissis

CERTIFICA:

La Società Lloret Y Llinares, S. L., Società Spagnola con sede a Laguarela, s/n (F. Guanarteme), Puerto De La Luz, Las Palmas De Gran Canaria, Spagna, il giorno 19 Luglio 1970, alle ore 11,00, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito nelle parole: «EL ANCLA» comunque scritte».

Detto marchio verrà applicato sui prodotti anzidetti sotto qualsiasi forma, etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente e in qualsiasi colore.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Pesce conservato e tutti gli altri prodotti compresi nella classe 34» di propria fabbricazione e commercio della Società Lloret Y Llinares, S. L.

Mogadiscio, li 22 Febbraio 1971.

(18)

Il Direttore Generale
Dott. Mohamed M. Nur

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Dipartimento Industria — Sezione Brevetti

Certificato N. 7/36 - 529.

IL SEGRETARIO DI STATO

Omissis

CERTIFICA:

La Società Timex Corporation, Società costituita e operante secondo le Leggi della Stato di Delaware e con sede a Middlebury, Connecticut, S.U.A., il giorno 19 Luglio 1970, alle ore 11.00, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito nelle parole: « V-CONIC » comunque scritte».

Detto marchio verrà applicato sui prodotti anzidetti sotto qualsiasi forma, etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo a in qualsiasi altro modo conveniente e in qualsiasi colore.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carti da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Gioielli, orologi ed altri strumenti cronometrici e loro parti e guarnizioni, orologi elettrice e non elettrici da uomo, da polso e da tasca, mole, fascie, ciondoli per catenelle e braccialetti per orologi, casse per orologi da muro, da polso e da tasca» di propria fabbricazione e commercio della Società Timex Corporation.

Mogadiscio, li 22 Febbraio 1971.

Il Direttore Generale

(19)

Dott. Mohamed M. Nur

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Dipartimento Industria — Sezione Brevetti

Certificato N. 7/36 - 527.

IL SEGRETARIO DI STATO

Omissis

CERTIFICA:

La Società Timex Corporation, Società costituita e operante secondo le Leggi dello Stato di Delaware, con sede a Middlebury, Connecticut, S.U.A., il giorno 19 Luglio 1970, al loere 11.00, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito nella parola: «SAGA» comunque scritta».

Detto marchio verrà applicato sui prodotti anzidetti sotto qualsiasi forma, etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente e in qualsiasi colore.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «I prodotti compresi nella classe 30 (Orologeria)» di propria fabbricazione e commercio della Società Timex Corporation.

Mogadiscio, li 22 Febbraio 1971.

(20)

Il Direttore Generale
Dott. Mohamed M. Nur

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Dipartimento Industria — Sezione Brevetti

Certificato N. 7/36 - 530.

IL SEGRETARIO DI STATO

Omissis

CERTIFICA:

La Società Star S.p.A., Stabilimento Alimentare, 62, Via Matcotti, 20041, Agrate Brianza, (Milano), Italia, il giorno 19 Luglio 1970, alle ore 11.00, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto.

«Il marchio è costituito nella parola a caratteri di fantasia: « G O » comunque scritta».

Detto marchio verrà applicato sui prodotti anzidetti sotto qualsiasi forma, etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente e in qualsiasi colore.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Carne, pesce, pollame e cacciagione, estratti di carne; frutta e legumi conservati, essiccati e cotti; gelatine, confetture; uova, latte e altri prodotti di latteria; olii e grassi commestibili; conserve, alimenti in salamoia; estratti alimentari e prodotti affini, dadi e preparati per brodi e minestre; minestre in scatola; primi piatti piatto di mezzo, contorni e piatti preparati in genere; salse e concentrati di pomodoro; sughi e ragù in scatola; salse da condimento (salse tipo ketchup, maionesi, ecc. (Classe 29). Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sagò, surrogati del caffè; farina e preparati fatti di cereali; pane, biscotti, focacce, pasticceria e confetteria, gelati commestibili; miele, sciroppi di melassa; lievito, polvere per lievitare; sale, mostarda; pepe aceto, salse; spezie; ghiaccio; preparati per pizza; paste alimentari speciali (ravidi, tortellini, ecc.); creme e cioccolato da spalmare (Classe 30). Birra; acque minerali e gassose e altre bevande non alcoliche; sciroppo e altri preparati per fare bevande; succhi di frutta e

100 West Tenth Street, Wilmington, Delaware, con sede a San Francisco, California 94120, S. U. A., 225 Bush Street, il giorno 19 Luglio 1970, alle ore 11.00, ha validamente depositato presso il Mini-di verdura; estratti e polveri per fare bevande (Classe 32)» di propria fabbricazione e commercio della Società Star S.p.A.

Mogadiscio, li 22 Febbraio 1971.

(21)

Il Direttore Generale

Dott. Mohamed M. Nur

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Dipartimento Industria — Sezione Brevetti

Certificato N. 7/36 - 531.

IL SEGRETARIO DI STATO

Omissis

CERTIFICA:

La Società Aspera, S.p.A., Società Italiana con sede a Torino, (Italia), Via Avohadro 4, il giorno 19 Luglio 1970, alle ore 11.00, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito nella parola: «ASPERA» e disegno di A ».

Detto marchio verrà applicato sui prodotti anzidetti sotto qualsiasi forma, etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente e in qualsiasi colore.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Compressori da refrigerazione e condizionamento» di propria fabbricazione e commercio della Società Aspera, S. p. A.

Mogadiscio, li 22 Febbraio 1971.

(22)

Il Direttore Generale

Dott. Mohamed M. Nur

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Dipartimento Industria — Sezione Brevetti

Certificato N. 7/36 - 532.

IL SEGRETARIO DI STATO

Omissis

CERTIFICA:

La Società Farmaceutici Italia, Società Italiana con sede a Milano, (Italia), Largo Guido Donegani, il giorno 19 Luglio 1970, alle ore 11.00, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito nella parola: «HERPERAL» comunque scritta».

Detto marchio verrà applicato direttamente sui prodotti anzidetti sotto qualsiasi forma, etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente e in qualsiasi colore.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Pitrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Prodotti chimici per uso igienico; preparazioni farmaceutiche e veterinarie» di propria fabbricazione e commercio della Società Farmaceutici Italia.

Mogadiscio, li 22 Febbraio 1971.

(23)

Il Direttore Generale
Dott. Mohamed M. Nur

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Dipartimento Industria — Sezione Brevetti

Certificato N. 7/36 - 524.

IL SEGRETARIO DI STATO

Omissis

CERTIFICA:

La Società Standard Oil Company of California, Società costituita e operante secondo le Leggi dello Stato di Delaware, U.S.A.,

stero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito nella parola: «F. 310» comunque scritta».

Detto marchio verrà applicato sui prodotti anzidetti sotto qualsiasi forma, etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente e in qualsiasi colore.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Combustibili solidi e liquidi, coke combustibili agglomerati; e ogni altro prodotto compreso nella Classe 1; Prodotti chimici per l'industria e ogni altro prodotto compreso nella classe 7; Prodotti chimici in generale e ogni altro prodotto compreso nella classe 48» di propria fabbricazione e commercio della Standard Oil Company of California.

Mogadiscio, li 22 Febbraio 1971.

Il Direttore Generale
Dott. Mohamed M. Nur

(24)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
Dipartimento Industria — Sezione Brevetti

Certificato N. 7/36 - 523.

IL SEGRETARIO DI STATO

Omissis

CERTIFICA:

La Società Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha (Honda Motor Co. Ltd.), Società costituita e operante secondo le Leggi del Giappone, con sede al 5, 5-chome, Yaesu, Cavo-Ku, Tokio, Giappone, il giorno 19 Luglio 1970, alle ore 11.00, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito nella parola: «HONDA» comunque scritta».

Detto marchio verrà applicato sui prodotti anzidetti sotto qualsiasi forma, etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente e in qualsiasi colore.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su

altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Motori a combustione interna e loro parti strutturali e funzionali, generatori elettrici, loro parti ed accessori» di propria fabbricazione e commercio della Società Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha (Honda Motor Co. Ltd.).

Mogadiscio, li 22 Febbraio 1971.

(25)

Il Direttore Generale
Dott. Mohamed M. Nur

REGIONAL COURT AT HARGEISA

CIVIL MISC. PETITON No. 1/1971.

Petitioner — I. B. Gandhi.

VERSUS

Counter — Petitioner Somali Commercial Bank Hargeisa.

DECREES:

This is a petition submitted by I. B. Gandhi an Indian Employee of A. Besse & Co. Hargeisa. Petitioner states that he obtained a draft No. A. 6421 for £ 144.7.6 from Somali Commercial Bank, Hargeisa on 30th August, 1970 payable to himself at Midland Bank, London, and he lost the said draft and now applies for cancellation.

The none payment of the said draft is confirmed by the Manager of the Somali Commercial Bank Hargeisa vide their letter Ex/0210 of 18-1-71.

ORDER: The Court is satisfied and believed the evidence of petitioner and ordered the cancellation of draft No. A 6421 dated 30th August 1970, and such cancellation should be published in the Official Bulletin and the account shown on the draft be paid to the petitioner after 30 days of the publication (Article 27 of Legislative Decree No. 2 of 9 September 1965. refers.).

President Regional Court, Hargeisa

(26)

O. Iusuf

D E C L A R A T I O N

I, Dr. N. C. Bhargava of Burao Hospital, do hereby declare on oath that Demand Draft No. A-5221 dated 11th May, 1970, favouring may name for S.A.F. 161/991, has been lost.

Sd. Dr. N. C. BHARGAVA
C/O Burao Hospital - Burao

Signed before me
Burao

Dated 25th November 1970.

Sd. SHAREFF HAGE DERE
President Regional Court, Burao

(27)